

IVA sui Certificati Medici

(nota riassuntiva della circolare n°4 dell'Agenzia delle Entrate. a cura di E.Spinozzi)

L'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n°4/E del 28 gennaio 2005 chiarisce il regime applicativo dell'IVA ai diversi casi di prestazioni mediche in conseguenza dell'orientamento espresso in proposito dalla Corte di Giustizia UE.

Alcuni concetti chiave:

Principio generale: ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo è soggetta a IVA;

- L'esenzione IVA di una prestazione costituisce una deroga al principio generale;
- Principio particolare: non tutte le prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche sono esenti IVA;
- L'esenzione IVA va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni sanitarie che hanno come finalità principale la tutela della salute (diagnosi, prevenzione, cura, riabilitazione);
- Per salute si intende: salute psico-fisica della persona, salute della collettività, salute nel posto di lavoro;
- L'IVA, con aliquota ordinaria del 20%, si applica a quelle prestazioni sanitarie che hanno come finalità principale un uso amministrativo.

A titolo semplificativo si può riassumere:

Prestazioni esenti IVA rese dai Medici di Famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali ed istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone.

Sul Certificato occorre che sia menzionata la finalità principale (*prestazione di diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione*) per cui si suggerisce l'uso della dicitura “... **si certifica, per la tutela di salute, che ...**”

L'onorario riportato su ricevuta sanitaria (*rilasciata su moduli attualmente in commercio*) è esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.

Prestazioni soggette a IVA (*prestazioni ad uso amministrativo*). Sono espressamente elencate nella Circolare le seguenti certificazioni:

- **Certificazioni, consulenze e perizie medico legali** (*finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno*)
- **Certificazione peritale per infortuni redatte su modello specifico** (*moduli prestampati assicurativi*)

- **Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa**
- **Certificazione per riconoscimento di invalidità civile** (*moduli prestampati indirizzati a Commissioni Invalidi Civili*)
- **Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria** (*moduli INPS*)

L'onorario riportato su ricevuta sanitaria (*rilasciata su moduli attualmente in commercio*) è assoggettato ad aliquota ordinaria IVA del 20%.